

14 SET. 2016

DETERMINAZIONE N° 531 del

OGGETTO: annullamento in parte qua determinazione n. 505/2016 e liquidazione fatture elettroniche in acconto nn. 3/PA e 4/PA del 01/08/2016 – avv. Cosimo Giudice - Riff. 21/2015 + 31/2015

Il direttore affari generali e legali

Premesso:

Che, con determinazione n. 505 del 07/09/2016, sono state – tra le altre – liquidate le fatture elettroniche nn. 1/PA e 2/PA del 04/04/2016, emesse in acconto dall'avv. Cosimo Giudice e relative – rispettivamente – ai giudizi promossi innanzi il Giudice di Pace di Caserta dal sig. S.N. e dal sig. A.M.;

Che, con nota acquisita al protocollo n. 0015329/E del 28/07/2016, in atti giacente, l'avv. Guido Giudice, in nome e per conto dell'avv. Cosimo Giudice, ha comunicato – tra l'altro – di non disporre il pagamento della fatture su indicate, atteso che le stesse – per mero errore materiale – non sono state redatte correttamente;

Che, pertanto, sono state trasmesse le due distinte note di credito nn. 1 e 2 del 01/08/2016, in atti giacenti, a storno totale delle fatture innanzi indicate;

Che, altresì, sono state trasmesse le due nuove fatture elettroniche in acconto, allegate in copia alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale, e, precisamente, la n. 3/PA del 01/08/2016 di € 640,24, CPA e spese generali, relativa alla vertenza promossa dal sig. A. M., e la n. 4/PA del 01/08/2016 di € 804,10, CPA e spese generali, relativa alla vertenza promossa dal sig. S.N.;

Visto che le fatture in acconto di cui trattasi risultano redatte conformemente a quanto previsto dal regolamento aziendale vigente;

Vista, altresì, la documentazione agli atti dei fascicoli in possesso alla struttura proponente;

Verificata la legittimità complessiva dell'atto e delle risultanze richiamate nelle premesse;

Ritenuto:

Che il pagamento afferisce ad adempimenti derivanti da obblighi contrattuali;

Di dover annullare in parte qua la determinazione n. 505 del 07/09/2016, ovvero relativamente alla liquidazione delle fatture n. 1/PA e n. 2/PA del 04/04/2016, emesse dall'avv. Giudice Cosimo;

Di dover, altresì, provvedere alla liquidazione delle fatture innanzi indicate;

Di dover effettuare il suddetto pagamento riservando a tutti i richiedenti lo stesso trattamento;

Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata sull'albo pretorio informatico;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e con salvezza dell'esito di eventuali controlli successivi a salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- Annullare in parte qua la determinazione n. 505 del 07/09/2016, ovvero relativamente alla liquidazione delle fatture n. 1/PA e n. 2/PA del 04/04/2016, emesse dall'avv. Giudice Cosimo;

- Liquidare le fatture elettroniche in acconto n. 3/PA del 01/08/2016 di € 640,24, CPA e spese generali, relativa alla vertenza promossa dal sig. A.M., e la n. 4/PA del 01/08/2016 di € 804,10, CPA e spese generali, relativa alla vertenza promossa dal sig. S.N., per un importo complessivo di € 1.444,34;
- Far gravare la spesa sul conto economico 50903020101 – “spese per incarichi legali” del Bilancio 2016 – autorizzazione 83/2016;
- Autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- Trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, ai Direttori Amministrativo e Sanitario, alla unità operative complesse gestione economico-finanziaria e della progettualità europea, per quanto di competenza, nonché al Collegio Sindacale, come per legge;
- Pubblicare la presente determinazione sull’albo pretorio, ad eccezione degli allegati;
- Il presente atto non è soggetto a controllo di cui all’art. 35 della L.R. 03/11/1994, n. 32.

L'esperto
Marta P...



Il Direttore affari generali e legali
Avv. Gelsomina D'Antonio

